



COMUNE DI LEMIE

PROVINCIA DI TO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. , COMPONENTE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.-DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016**

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di aprile alle ore sedici e minuti zero nella sede comunale, è presente il Dr. ZARCONI Giuseppe nella qualità di COMMISSARIO nominato con decreto n. 2015007951 del 1 giugno 2015.

Con l'intervento del Segretario Comunale **PALAZZO Mariateresa.**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. , COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.-DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e.i. vengono espressi i seguenti pareri da parte dei responsabili in ordine rispettivamente:

- alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa:
Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to: PEROTTI rag. Giuseppina

- alla regolarità contabile:
Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to: rag. Giuseppina PEROTTI

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Ricordato che:

ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali (fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie A1,A8, A9 che restano soggette al tributo),
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del proprietario detentore o possessore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della normativa di riferimento dell'IMU , in particolare degli artt. 8 e 9 del d.lgs 14.03.2011 , n.23 e art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, istitutivi dell'imposta a partire dall'anno 2012, e delle s.m.e.i. intervenute con: legge 23.12.2012 n. 228

d.l. 8.4.2013, n. 35 convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013 n. 64
d.l. 21 maggio 2013 n. 54 convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2013 n. 85
d.l. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013 n. 124
d.l. 30 novembre 2013 n. 133 convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 2014 n. 5
d.l. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014 n. 80
Legge 23 dicembre 2014 n. 190 art. 1 comma 679
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 commi 10 – 13-15-16

VISTO quanto disposto:

-dall'art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che conferma anche per l'anno 2015 le disposizioni contenute nel comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita " *Il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676 può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille*"

-dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede che l'IMU non si applichi al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze;

- dal comma 708 della legge 147 del 27 dicembre 2013 che esonera a decorrere dal periodo d'imposta 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale peraltro già esonerati in base alla normativa previgente in quanto questo Comune risulta classificato "comune montano" (tale esenzione non opera per la Tasi)

-dal d.l. n. 4 del 2015 convertito nella legge 24 marzo 2015 n. 34 che detta la disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni per i terreni montani e parzialmente montani da applicare a decorrere dal 2015

La disciplina "a regime" a decorrere dall'anno 2015 riguarda l'esenzione IMU prevista dall'art. 7 comma 1 lettera h) del D.lgs 504/1992, applicabile all'IMU in forza del rinvio operato dall'art. 9 comma 8 del D.lgs n. 23 del 2011

Trattasi, per questo Comune, classificato montano, di esenzioni oggettive nel senso che spettano indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore

-dai commi 6-9 dell'art. 13 del d.l. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 214/2011 e successive modifiche e integrazioni che prevede che il comune possa:

- 1) modificare in aumento o diminuzione l'aliquota base dello 0,76% fino a 0,3 punti percentuali
- 2) aumentare l'aliquota base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D fermo restando che è

riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota base del 7,6%

3) modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base dello 0,4% per l'abitazione principale classificata in cat. A1-A8, A9 e per le relative pertinenze come definite dal d.l. 201/2011, sino a 0,2 punti percentuali

4) disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di base di € 200,00 fino alla concorrenza dell'imposta dovuta

Tenuto conto delle modifiche apportate alla suddetta normativa con la legge di stabilità 2016 legge 28 dicembre 2015 n. 208 in particolare:

- art. 1 comma 10 per quanto concerne gli immobili concessi in comodato d'uso e i terreni agricoli (abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già era per la TASI)
- art. 1 comma 13 con cui viene ripristinato a decorrere dal 1.1.2016 il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in area montana ed estende l'esenzione IMU anche ai terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti a prescindere dall'ubicazione
- art. 1 comma 15 -16 inerente gli immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa e imposta sugli immobili situati all'estero.

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, resta ferma anche per la I.U.C. l'applicazione dell'art. 52 del D. lgs 15 dicembre 1997 n. 446 in base al quale i comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, e ai sensi del comma 703 dello stesso articolo resta salva la disciplina di applicazione dell'IMU

l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

il Decreto del Ministro dell'Interno 1.03.2016 ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016

l'art. 13 comma 13 bis del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modifiche e integrazioni prevede che:

1) le deliberazioni di approvazione delle aliquote e la misura della detrazione, nonché i Regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.e.i

2) i comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze sentita l'ANCI

3) l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico

Richiamato l'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) con il quale si sospende, per l'anno 2016, la possibilità per i Comuni di prevedere aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali oltre i livelli deliberati per l'anno 2015

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 maggio 2014 di approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica comunale (I.U.C) e delle sue componenti, di cui l'imposta Municipale propria – IMU fa parte ;

- la deliberazione G.C. n. 42 del 26.04.2014 di “Designazione del funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”;

- la propria precedente deliberazione n. 23 assunta in data 28 luglio 2015 con i poteri del Consiglio comunale di determinazione con invarianza rispetto all'anno precedente delle aliquote IMU 2015

- la propria precedente deliberazione n. 04 assunta in data odierna con i poteri del Consiglio comunale in relazione al tributo sui servizi indivisibili – TASI, componente dell'imposta unica comunale (I.U.C) che ha confermato per l'anno d'imposta 2016 l'azzeramento delle aliquote, così come deliberate per l'anno 2015;

CONSIDERATO, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche intervenute e dei vincoli applicati posti dalla legge nella determinazione delle aliquote IMU e TASI mantenere, per le categorie di immobili per le quali non sia intervenuta esenzione, **invariate le tariffe IMU rispetto al 2015 come stabilite con propria precedente delibera n. 23 del 28.07.2015, confermando conseguentemente le aliquote seguenti:**

- 0,76 % Aliquota ordinaria di base
- 0,40% Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie C/2-C/6 e C/7)
- Detrazione di Euro 200,00 per l'abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie non esenti

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1) Di richiamare tutto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato ;

2) Di determinare, confermandole, le aliquote e detrazioni dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella sua componente IMU per l'anno 2016 come segue:

- 0,76 % Aliquota ordinaria di base
- 0,40% Aliquota ridotta per abitazione principale e assimilati e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie C/2-C/6 e C/7)
- Detrazione di Euro 200,00 per l'abitazione principale (A1-A8-A9)

3) Di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile

4) Di provvedere all'invio, nei termini di legge , esclusivamente in via telematica, la presente deliberazione , mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale , per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 2, del D. LGS 360/98 e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze

Successivamente

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267

Del che si è redatto il presente verbale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to : ZARCONI Dr. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : PALAZZO Mariateresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/06/2016 al 18/06/2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lemie, li 03/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PALAZZO Mariateresa

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lemie, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

PALAZZO Mariateresa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

PALAZZO Mariateresa
